



REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

Edizione n. 4 del 12 marzo 2018



Regolamento

**ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI
MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI**

Ed. 4

pag. 3 di 37

INDICE

SEZIONE I - PARTE GENERALE	5
Art. 1 - Definizioni.....	5
Art. 2 - Premessa e scopo.....	7
Art. 3 - Campo di applicazione	8
SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE SANITARIA E REQUISITI DEGLI ORGANI SANITARI.....	9
Art. 4 - Organi sanitari	9
Art. 5 - Durata e sorveglianza della certificazione	9
SEZIONE III.....	11
REQUISITI GENERALI PER LE CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI DEL PERSONALE NAVIGANTE	11
Art. 6 - Visite mediche	11
Art. 7 - Giudizio Medico	11
Art. 8 - Certificato medico e rapporto medico	13
Art. 9 - Visite mediche addizionali	14
Art. 10 - Visite mediche effettuate all'estero	14
Art. 11 - Clausola di flessibilità e limitazioni del certificato medico	15
Art. 12 - Ricorso avverso il giudizio medico, revisione del giudizio	16
Art. 13 - Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico	18
Art. 14 - Periodicità delle visite mediche	18
SEZIONE IV	20
CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I CONTROLLORI DI TRAFFICO AEREO E OPERATORI FIS	20
Art. 15 - Visite mediche	20
Art. 16 - Rilascio della certificazione medica	20
Art. 17 - Validità del certificato medico Classe 3	21
Art. 18 - Giudizio Medico	21
Art. 19 - Variazione dello stato di salute	22
Art. 20 - Clausola di flessibilità, deferimento all'AMS	23
Art. 21 - Ricorso avverso il giudizio medico	24
Art. 22 - Visite mediche effettuate all'estero	24
Art. 23 - Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico	24
SEZIONE V - CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I PARACADUTISTI	25
Art. 24 - Generalità	25
Art. 25 - Rilascio della certificazione medica	25
Art. 26 - Validità del certificato medico per paracadutismo	26
Art. 27 - Giudizio Medico	26
Art. 28 - Variazione dello stato di salute	27



Regolamento

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

Ed. 4

pag. 4 di 37

Art. 29 - Clausola di flessibilità	27
Art. 30 - Ricorso avverso il giudizio medico	28
Art. 31 - Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico	28
SEZIONE VI - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER GLI ORGANI SANITARI	29
Art. 32 - Limitazione e sospensione della certificazione.....	29
Art. 33 - Revoca della certificazione.....	29
SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 34 - Tariffe	30
Art. 35 - Disposizioni transitorie.....	30
Art. 36 - Norme di coordinamento	31
Art. 37 - Entrata in vigore	31
Appendice 1 - Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA).....	32

SEZIONE I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Definizioni

- a. **AMS:** Struttura Aeromedica dell'ENAC con competenze di medicina aeronautica;
- b. **AeMC:** Centro Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
- c. **AMC:** Metodi accettabili di rispondenza (Acceptable Means of Compliance) ai Regolamenti n.1178/2012, n.290/2015 e n.340/2015 pubblicati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA);
- d. **AME:** Esaminatore Aeromedico certificato dall'ENAC per erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica per il conseguimento di una licenza o di un attestato aeronautico.
- e. **Certificato medico:** documento che certifica l'idoneità psicofisica per il conseguimento, la riconvalida, il rinnovo di una licenza o di un attestato aeronautico.
- f. **Certificazione di un AeMC o di un AME:** riconoscimento attestante che una organizzazione sanitaria o un esaminatore aeromedico soddisfa i requisiti applicabili, le disposizioni del Regolamento Air Crew e le relative norme di attuazione, nonché il rilascio del pertinente certificato che ne attesta tale conformità.
- g. **Classi del certificato medico:**
 - i. **Classe 1:** certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l'esercizio di attività professionali di volo.
 - ii. **Classe 2:** certifica l'idoneità psicofisica per le licenze o attestati che consentono l'esercizio di attività non professionali di volo, nonché attività professionali diverse dal pilotaggio di aeromobili.
 - iii. **Classe 3:** certifica l'idoneità psicofisica per le licenze che consentono l'esercizio di attività di controllo del traffico aereo.
 - iv. **LAPL:** certifica l'idoneità psicofisica per la licenza LAPL che consente l'esercizio di attività di volo non professionali su aeromobili al di sotto dei 2000 Kg e fino a quattro passeggeri.
 - v. **PARA:** certifica l'idoneità psicofisica per le licenze che consentono l'esercizio delle attività di paracadutismo.
- h. **Commissione Medica di Appello:** organo sanitario, di cui l'ENAC si avvale nell'ambito del processo di revisione di secondo livello del giudizio medico di idoneità psicofisica nei confronti dei possessori di certificato medico o attestato,

secondo le disposizioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 44 del 28 marzo 2013 e del presente Regolamento.

- i. **Commissione Sanitaria di Appello:** organo sanitario dell'Aeronautica Militare di cui l'ENAC si avvale nell'ambito del processo di revisione di secondo livello del giudizio medico di idoneità psicofisica.
- j. **EASA Part-CC:** sezione dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011 che riporta i requisiti psicofisici applicabili ai membri di equipaggi di cabina.
- k. **EASA Part-MED:** sezione dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1178/2011 che riporta i requisiti psicofisici applicabili ai piloti di aeromobile e i requisiti per gli Esaminatori Aeromedici (AME).
- l. **EASA Part-ATCO MED:** Allegato IV al Regolamento (UE) n. 340/2015, che riporta i requisiti psicofisici applicabili ai controllori del traffico aereo (ATCO).
- m. **I.M.A.S.:** Istituto di Medicina Aerospaziale (già I.M.L.), organo sanitario (AeMC) dell'Aeronautica Militare.
- n. **Organo sanitario:** un AeMC o un AME certificati dall'ENAC.
- o. **Procedura di riesame:** procedura, ai sensi del requisito ARA.MED.325 del Regolamento Aircrew, per la revisione dei casi limite e controversi mediante medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di esprimere osservazioni e pareri sull'idoneità di un richiedente una certificazione medica.
- p. **Rapporto medico Cabin Crew:** documento che certifica l'idoneità psicofisica per il membro di equipaggio di cabina.
- q. **Regolamento basico:** Regolamento (CE) n. 216/2008 del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE.
- r. **Regolamento Air Crew:** Regolamento (UE) n. 1178/2011 del 3 novembre 2011, come modificato dal Regolamento (UE) n. 290/2012 del 30 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio e relative AMC (Acceptable Means of Compliance).
- s. **Regolamento ATCO:** Regolamento (UE) n. 340/2015 del 6 marzo 2015 e relative AMC (Acceptable Means of Compliance), che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo, ai sensi del Regolamento (CE) n.216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- t. **Revisione di primo livello:** procedimento di revisione di primo livello di un giudizio medico di idoneità psicofisica, svolto a cura dell'AMS dell'ENAC.

- u. **Revisione di secondo livello:** procedimento di revisione di secondo livello di un giudizio medico di idoneità psicofisica svolto a cura delle Commissioni di Appello di cui l'ENAC si avvale.
- v. **S.A.S.N.:** Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti, organi sanitari del Ministero della Salute presso i quali operano AME certificati da ENAC
- w. **Validità dei certificati:** validità dei certificati di idoneità psicofisica corrispondente al periodo di tempo previsto per le visite mediche ai sensi delle relative normative di riferimento per le diverse categorie di certificato.
- x. **Visita iniziale:** visita medica di accertamento iniziale (conseguimento) dell'idoneità psicofisica necessaria ad ottenere il rilascio di un certificato medico di Classe 1, 2, 3, LAPL, PARA o di un rapporto medico Cabin Crew.
- y. **Visita periodica (rinnovo e/o riconvalida):** visita medica che viene eseguita nei confronti dei soggetti titolari di un certificato medico allo scopo di accertare la persistenza dell'idoneità psicofisica a periodi di tempo predeterminati dalle rispettive normative di riferimento.
- z. **Visita addizionale:** visita medica che viene eseguita, alle condizioni previste in questo Regolamento, presso un AeMC o un AME, fuori delle scadenze previste per le visite periodiche, ogni qualvolta che il titolare di una licenza o di un attestato si trovi nelle condizioni previste dal requisito MED.A.020 del Regolamento Aircrew e dagli articoli applicabili del presente Regolamento.

Art. 2 - Premessa e scopo

1. Scopo del presente Regolamento è di disciplinare, in accordo a quanto previsto dagli articoli 732, 733 e 734 del Codice della Navigazione, gli aspetti non contemplati dai Regolamenti Aircrew ed ATCO e dalle AMC applicabili, relativamente a piloti, membri degli equipaggi di cabina, studenti e controllori del traffico aereo (CTA), nonché gli aspetti relativi al rilascio ed al mantenimento delle certificazioni mediche di idoneità per i richiedenti e i titolari di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 216/2008.
2. Vengono inoltre definiti, con il presente Regolamento, i requisiti specifici per il rilascio della certificazione dell'idoneità psicofisica per i paracadutisti (Allegato 1) e per gli operatori FIS.
3. Il presente Regolamento ed i Regolamenti di riferimento di cui al precedente comma 1) disciplinano inoltre:
 - a) le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione e la revoca di certificati degli AeMC e degli AME;

- b) l'applicabilità uniforme di procedure comuni per l'effettuazione delle visite mediche di idoneità, delle visite addizionali e delle visite di revisione di primo e/o di secondo livello.
- c) le procedure attinenti all'implementazione dei principi dei programmi di supporto fra pari (*Peer Support Program*), in armonia alle iniziative regolamentari già avviate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).
4. In applicazione del principio della gerarchia delle fonti giuridiche, le disposizioni del Regolamento basico (CE) n. 216/2008 e dei Regolamenti Aircrew ed ATCO, anche quando non espressamente citate, si applicano con le modalità e nei termini stabiliti dall'ENAC e, in caso di conflitto, prevalgono sulle disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto.
5. L'ENAC assicura le funzioni attribuite dal presente Regolamento mediante la propria struttura Aeromedica (Aeromedical Section - AMS).

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica al personale di volo dell'aviazione civile, ai membri di equipaggio di cabina, agli studenti ed ai controllori di traffico aereo, agli operatori FIS, ai paracadutisti ed ai piloti di droni (velivoli a pilotaggio remoto).
2. Gli accertamenti di idoneità psicofisica dei piloti sono svolti mediante verifica dei requisiti fissati dal Regolamento basico (CE) n. 216/2008 e dai Regolamenti Aircrew ed ATCO nonché dalle AMC applicabili pubblicate dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.
3. L'idoneità psicofisica degli studenti e dei controllori del traffico aereo e degli operatori FIS è accertata secondo i principi dettati dall'ICAO, nonché dai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 340/2015 (Regolamento ATCO), e AMC applicabili pubblicate dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.
4. I paracadutisti civili devono possedere un certificato medico di Classe PARA rilasciato da una delle figure professionali autorizzate e secondo i requisiti e le procedure di cui alla relativa Sezione del presente Regolamento.

SEZIONE II - ORGANIZZAZIONE SANITARIA E REQUISITI DEGLI ORGANI SANITARI

Art. 4 - Organi sanitari

1. Gli AeMC e gli AME, per poter effettuare le visite mediche, comprese quelle per il rilascio dell'idoneità psicofisica dei controllori del traffico aereo, devono essere certificati da ENAC, nonché soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli Allegati IV, VI e VII e relative AMC del Regolamento Aircrew, nonché Allegati II, III e IV del Regolamento ATCO e relative AMC.
2. La certificazione è un provvedimento con il quale l'ENAC, previa verifica dei requisiti previsti, riconosce alle strutture sanitarie e ai singoli professionisti che ne facciano richiesta la capacità di erogare le prestazioni sanitarie finalizzate al rilascio della certificazione di idoneità psicofisica secondo le corrispondenti normative aeronautiche applicabili, specificate al precedente Art. 2.
3. Per le procedure di certificazione iniziale degli AeMC e degli AME, nonché la sorveglianza e i relativi piani di verifica periodica, i rilievi e le relative azioni correttive, la tenuta delle registrazioni e di quanto non specificatamente menzionato in questo comma, si applicano i requisiti degli Allegati e delle AMC applicabili di cui al precedente comma 1.
4. Il possesso dei requisiti previsti per gli AeMC, in accordo al Regolamento Aircrew e al Regolamento ATCO, è verificato dall'ENAC prima del rilascio iniziale della certificazione nonché nell'ambito del piano di sorveglianza previsto dalla norma.
5. L'ENAC rilascia le certificazioni di AeMC e di AME alle organizzazioni e ai medici che ne facciano domanda e che soddisfino i requisiti stabiliti dai Regolamenti Aircrew, ATCO e AMC applicabili.
6. Valutati i requisiti professionali e organizzativi dei singoli AeMC e AME, l'ENAC può stabilire limitazioni alla certificazione, sia per quanto concerne la classe di certificazione medica che la tipologia di visita, limitandola al solo rinnovo o riconvalida.

Art. 5 - Durata e sorveglianza della certificazione

1. La certificazione rilasciata dall'ENAC a svolgere attività di accertamento e certificazione della idoneità psicofisica ha validità triennale per gli AME mentre per gli AeMC ha validità illimitata, a condizione che sia mantenuta la rispondenza ai requisiti o che non si verifichino le condizioni per la sospensione o la revoca della certificazione stabiliti dalla normativa comunitaria applicabile. Nell'arco del periodo di validità le strutture e i medici autorizzati sono soggetti ad un sistema di verifiche



Regolamento

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

Ed. 4

pag. 10 di 37

da parte dell'ENAC al fine di accertare la permanenza dei requisiti di affidabilità e competenza previsti per gli AeMC e per gli AME. In particolare, l'ENAC effettua un processo di verifica a campione sulla documentazione clinica inviata o messa a disposizione dagli AeMC e dagli AME.

2. In aggiunta alle verifiche di carattere propedeutico al rilascio della certificazione e di carattere ordinario secondo la cadenza e le modalità stabilite dalla normativa vigente, l'ENAC può disporre verifiche straordinarie nei confronti degli AeMC e degli AME certificati qualora ravvisi rilevanti elementi di difformità rispetto alle procedure o alla corretta applicazione dei requisiti previsti.
3. Gli AME, al fine di mantenere la certificazione ad effettuare visite mediche e rilasciare certificazioni di idoneità psico-fisica, devono effettuare regolare attività di aggiornamento professionale. A tal fine gli AME partecipano a corsi di formazione approvati dall'ENAC e rispondenti ai criteri definiti nella Circolare interpretativa del presente Regolamento.
4. L'ENAC può limitare, sospendere o revocare la certificazione secondo le procedure indicate nella normativa vigente e nei successivi articoli 32 e 33 del presente Regolamento, qualora i requisiti alla base della certificazione concessa non siano più rispettati.

SEZIONE III
REQUISITI GENERALI PER LE CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITÀ PER IL
CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI
AERONAUTICI DEL PERSONALE NAVIGANTE

Art. 6 - Visite mediche

1. Il personale navigante disciplinato dal Regolamento Aircrew, titolare di licenze e attestati aeronautici, nonché gli aspiranti al conseguimento dei medesimi titoli, devono sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica o della persistenza di tale idoneità. La visita è effettuata presso un AeMC, ovvero presso un AME, certificati secondo le competenze definite dall'Art. 4 del presente Regolamento.
2. L'accertamento dei requisiti psicofisici deve essere effettuato da un AeMC o da un AME in conformità alle indicazioni del Regolamento (CE) n.216/2008 e dell'Allegato IV del Regolamento Aircrew e AMC applicabile.
3. L'AMS dell'ENAC, gli AeMC, gli AME e le Commissioni di Appello, di cui al successivo art. 12 del presente Regolamento, a tutela della sicurezza del volo possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio d'idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia.
4. Qualsiasi accertamento può essere richiesto se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità. Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di sottoporsi agli accertamenti richiesti, gli organi sanitari non rilasciano il certificato e ne forniscono comunicazione all'AMS di ENAC.
5. Gli organi sanitari che eseguono le visite di accertamento dell'idoneità effettuano le visite e le valutazioni garantendo che sia possibile comunicare con la persona esaminata senza barriere linguistiche.
6. Le Commissioni di Appello di cui all'art. 12, nonché gli organi sanitari garantiscono inoltre, in ogni momento la riservatezza dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 7 - Giudizio Medico

1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica condotta presso un AeMC o da un AME può essere:
 - a) di idoneità;
 - b) di non idoneità temporanea;



Regolamento

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

Ed. 4

pag. 12 di 37

- c) di non idoneità;
d) di rinvio (*deferimento/consultazione*) per il giudizio di idoneità all'AMS, nei casi individuati dal Regolamento Aircrew.
2. Gli organi sanitari, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica, possono richiedere all'interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini dell'idoneità.
 3. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità, di non idoneità oppure di rinvio all'AMS dell'ENAC e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione o limitazione eventualmente apposta al certificato medico. In caso di non idoneità, il certificato medico è da considerarsi sospeso con effetto immediato. In caso di non idoneità temporanea oppure di rinvio all'AMS dell'ENAC, il certificato medico è da considerarsi sospeso fino alla definizione del giudizio.
 4. In caso di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dal giudizio prognostico, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dall'attestato o dalla licenza.
 5. Gli accertamenti medici e i criteri per la valutazione della idoneità psicofisica da applicare nel corso di visite finalizzate alla reintegrazione di una licenza sono definiti dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dalla normativa di cui al precedente Art. 6 comma 3.
 6. Il certificato medico e la relativa documentazione di visita devono essere registrati con modalità informatica e custoditi in formato cartaceo secondo le disposizioni normative previste per la tutela della *privacy*, nell'archivio del medico esaminatore per un periodo di dieci anni, come stabilito dal requisito ARA.MED.150 del Regolamento Aircrew.
 7. La documentazione di visita ed i certificati medici rilasciati vengono acquisiti, registrati, verificati e trattati dall'ENAC attraverso il software EMPIC[®]-EAP- MED secondo le disposizioni e le procedure definite con apposita Circolare ENAC della serie MED, in ottemperanza al Regolamento UE Aircrew ed ogni altro Regolamento UE, legge o disposizione nazionale applicabile.
 8. In ragione della rilevante finalità di interesse pubblico, i dati sanitari raccolti in occasione delle visite di idoneità psicofisica del personale navigante, effettuate presso un AME/AeMC, oppure i dati raccolti in sede di visite ex D. Lgs. 81/2008, condotte sul medesimo personale dal Medico Competente del vettore aereo che lo

impiega, potranno essere scambiati tra quest'ultimo e il primo garantendo costantemente la riservatezza di tali dati.

Detta possibilità di trasferimento dei dati sanitari sarà limitata a casi predeterminati e a dati effettivamente utili per gli accertamenti di cui sopra, nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Le modalità attraverso cui sarà possibile il trasferimento dei dati sanitari sono definite e regolate da ENAC.

Art. 8 - Certificato medico e rapporto medico

1. Ai titolari di e ai richiedenti una licenza di pilotaggio deve essere rilasciato un certificato medico sull'apposito modello pubblicato dall'ENAC, in base ai requisiti previsti nell'Allegato IV del Regolamento Aircrew.
L'idoneità psicofisica dei richiedenti e dei titolari di licenze e di attestati aeronautici è attestata dal certificato medico o dal rapporto medico di idoneità psicofisica, rilasciato dagli organi sanitari certificati, o dall'AMS dell'ENAC nei casi previsti dal presente Regolamento o dal Regolamento Aircrew.
2. Il certificato o il rapporto medico può prevedere restrizioni o limitazioni per l'addestramento in volo o per l'esercizio delle attività consentite dalla licenza o dall'attestato, o per la durata del certificato o del rapporto medico stesso.
Tali restrizioni o limitazioni sono applicate nei casi e con le modalità stabilite dalla normativa di riferimento.
3. In mancanza del certificato medico o del rapporto medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i titolari di licenze e attestati non possono esercitare le relative attività.
4. Ai titolari di e ai richiedenti una licenza di pilotaggio di aeromobili leggeri deve essere rilasciato un certificato medico di Classe LAPL sullo specifico modello pubblicato dall'ENAC, in base ai requisiti previsti nell'Allegato IV del Regolamento Aircrew.
5. Ai titolari di e ai richiedenti una licenza nazionale di navigatore, tecnico di volo, tecnico di volo per i collaudi di produzione e di sperimentazione, deve essere rilasciato un certificato medico di Classe 2 sullo specifico modello pubblicato dall'ENAC, in base ai requisiti previsti nell'Allegato IV del Regolamento Aircrew.
6. Ai richiedenti e ai titolari di un Attestato di pilota APR o di una licenza di pilota di APR deve essere rilasciata un'idonea certificazione medica da parte di un Esaminatore Aeromedico (AME), secondo le specifiche indicate nel Regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" e relativa Circolare.

Art. 9 - Visite mediche addizionali

1. Le visite mediche addizionali, nei casi previsti dal requisito MED.A.020 del Regolamento Aircrew e AMC applicabile, nei confronti dei titolari di un certificato medico di Classe 1, Classe 2, LAPL e di un rapporto medico Cabin Crew e nei casi previsti dal requisito ATCO MED.A.020 del Regolamento ATCO e AMC applicabile, nei confronti dei titolari di un certificato medico di Classe 3, sono eseguite presso un AeMC certificato o presso un AME in possesso degli specifici privilegi per la relativa classe di visita. Tali visite mediche addizionali, nei casi di valutazione di idoneità aeromedica particolarmente complessa e ove non sia prevista dalla norma la procedura di deferimento e/o di consultazione, sono eseguite esclusivamente dagli AeMC certificati in possesso degli specifici privilegi per la relativa classe di visita.
2. Il titolare di una licenza o di un attestato che sia stato inviato a visita medica addizionale, nei casi previsti, può riprendere ad esercitare le attività consentite dalla licenza o dall'attestato e dalle relative abilitazioni solo a seguito di comunicazione di esito favorevole della visita stessa.
3. L'ENAC, su richiesta della società o dell'ente da cui il navigante dipende, può disporre l'invio a visita medica addizionale dei titolari di licenza o di attestato, quando sussiste il ragionevole sospetto che possano essere venuti meno i requisiti psicofisici di idoneità, con particolare riguardo ai fenomeni di uso/abuso di alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può:
 - a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica addizionale per un controllo straordinario;
 - b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio.
5. Previa autorizzazione da parte dell'AMS dell'ENAC, in casi specifici la visita addizionale può essere effettuata dall'AME anche in altra sede, diversa dallo studio dell'esaminatore aeromedico.

Art. 10 - Visite mediche effettuate all'estero

1. Il titolare o il richiedente di licenza di pilotaggio o attestato rilasciato dall'ENAC può sottoporsi a visita medica di primo rilascio, rinnovo o di riconvalida dell'idoneità psicofisica in uno qualsiasi dei Paesi Europei o aderenti ad EASA. E' inoltre possibile effettuare il primo rilascio, rinnovo o riconvalida dell'idoneità psicofisica presso gli organismi sanitari, situati al di fuori del territorio dell'Unione Europea o

di quello dei Paesi aderenti ad EASA purché l'AeMC, come previsto dalla norma, sia certificato da EASA o l'AME sia certificato da uno dei Paesi Europei o aderenti ad EASA.

2. Copia del certificato o del rapporto medico di idoneità psicofisica rilasciato dagli organi sanitari esteri e della intera documentazione clinica relativa alla visita deve essere inviata all'AMS dell'ENAC a cura dell'AeMC o dell'AME, presso il quale è stata effettuata la visita.

Art. 11 - Clausola di flessibilità e limitazioni del certificato medico

1. Se i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa applicabile per una particolare licenza o un attestato non sono pienamente soddisfatti, il certificato medico o il rapporto medico non può essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione sull'idoneità e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS dell'ENAC. Tale procedura viene definita come rinvio della decisione all'AMS: nel caso di titolari di licenza di classe 1 la decisione è deferita all'AMS, mentre nel caso di titolari di licenza di classe 2/LAPL la decisione è presa in consultazione con l'AMS.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'AMS dell'ENAC, qualora siano soddisfatte le condizioni previste e le procedure previste dalla normativa applicabile, può dichiarare idoneo un candidato. La decisione sull'idoneità può essere delegata, nei casi previsti dalla normativa e con le modalità stabilite da ENAC anche ad un AeMC o a un AME, che opera in consultazione con l'AMS.
Un AeMC o un AME, che valuta un candidato idoneo ai sensi del presente comma, informa l'AMS dei risultati di tale valutazione.
3. L'AMS, nell'esprimere il giudizio di cui al comma precedente e in funzione della rilevanza dei singoli casi, si può avvalere del parere di esperti nelle varie discipline specialistiche fra cui la medicina aeronautica e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di volo e deve valutare, ai fini della decisione, i seguenti aspetti:
 - a) il deficit medico in relazione al contesto operativo;
 - b) la capacità, l'abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo in questione;
 - c) l'effettuazione di un test medico in volo / al simulatore, se necessario;
 - d) la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico o al rapporto medico e alle licenze nel rispetto delle disposizioni della Part-MED. Qualora il rilascio di un certificato medico o di un rapporto medico richieda l'applicazione di più di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato.

4. Un AeMC o un AME, nei casi in cui sono delegati dall'AMS dell'ENAC ad emettere un giudizio di idoneità in presenza di requisiti psicofisici non pienamente soddisfatti, devono indicare sul certificato, in accordo a quanto previsto dalla normativa EASA Part-MED, le eventuali limitazioni.
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, la funzione di revisione, a seguito di istanza di parte avverso i giudizi medici (denominata revisione di secondo livello), è assicurata dalla:
 - a) Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare di cui all'articolo 195-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - b) Commissione Medica di Appello di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 44 dell'8 marzo 2013.

Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) sono entrambe presiedute dal Capo dell'organo direttivo sanitario dell'aeronautica militare, di cui all'articolo 195-ter, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La Commissione di cui alla lettera a) è composta dai membri individuati ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

La Commissione di cui alla lettera b) è anch'essa composta dai membri individuati ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e integrata da:

- un dirigente di seconda fascia - medico dei ruoli del Ministero della Salute, con funzione di Vice Presidente, designato, congiuntamente ad un membro supplente, dal Ministero della Salute;
- uno specialista in medicina aeronautica e spaziale o con qualifica di ispettore medico (*medical assessor*) designato, congiuntamente ad un membro supplente, dal Direttore generale dell'ENAC.

L'ENAC provvede al coordinamento dell'attività delle Commissioni di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto nel presente regolamento.

6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente dalle aziende di navigazione aerea, la revisione di secondo livello è assicurata, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 13 luglio 1965, n. 859, dalla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, in composizione integrata da un medico designato dall'ENAC.

Art. 12 - Ricorso avverso il giudizio medico, revisione del giudizio

1. Avverso il giudizio medico, di cui all'art. 7 del presente Regolamento, è ammesso ricorso all'ENAC, a istanza di parte, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.
L'ENAC esercita le funzioni relative alle procedure di revisione, in applicazione al

requisito ARA.MED.325 del Regolamento Aircrew, avvalendosi delle Commissioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 11.

2. La Commissione competente può avvalersi di medici specialisti, qualora la trattazione del ricorso necessiti dell'acquisizione di un parere specialistico in una particolare disciplina.
3. Il ricorrente presenta il ricorso all'AMS dell'ENAC, la quale trasmette l'istanza alla Commissione competente. Quest'ultima visita il ricorrente entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso. La data di effettuazione della visita è comunicata al ricorrente con un anticipo non inferiore a dieci giorni.
4. Il ricorrente, nel corso della visita di appello, può produrre ulteriore documentazione sanitaria, formulare proprie osservazioni e può avvalersi, a proprie spese, dell'assistenza di un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni formulate dal ricorrente o dal medico di fiducia, motiva nel verbale di visita il proprio dissenso.
5. La visita è effettuata da uno o più membri della Commissione che redige il processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del ricorrente, la qualifica e la firma dei componenti della Commissione, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, il giudizio concernente l'idoneità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi di dissenso del componente eventualmente dissenziente. Qualora ritenuto necessario, in considerazione del caso clinico da valutare, la Commissione può essere integrata con uno o più medici specialisti nelle discipline attinenti al quadro clinico o alla patologia presentata dal ricorrente.
6. La Commissione, nell'espletamento delle sue funzioni e per giustificati motivi, può richiedere all'interessato di sottoporsi ad ulteriori accertamenti sanitari, a visite specialistiche o ad ulteriori esami clinici da effettuarsi presso strutture pubbliche, se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini della formulazione del giudizio. La Commissione può inoltre richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove di abilità al volo le cui modalità di effettuazione sono disposte dall'AMS dell'ENAC.
7. Il ricorrente ha il diritto di rifiutare ogni accertamento dandone comunicazione formale. Tale rifiuto costituisce atto di rinuncia al ricorso presentato. La Commissione in tal caso non procederà alla formulazione del giudizio.
8. In caso di mancata partecipazione, per giustificato motivo, del medico designato dal ricorrente alla visita, è convocata una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di giustificata assenza del ricorrente alla visita, la Commissione convoca il ricorrente per una nuova visita da effettuarsi entro trenta giorni dalla prima. In caso di ingiustificata assenza del ricorrente alla visita, la

Commissione redige processo verbale e restituisce gli atti nel termine di quindici giorni senza procedere all'esame del ricorso.

9. Al termine del procedimento la Commissione emette il giudizio in merito all'accoglimento o al rigetto del ricorso che esprime in un provvedimento congruamente motivato e lo trasmette all'AMS dell'ENAC entro sette giorni dall'emissione del giudizio stesso.

10. L'AMS dell'ENAC notifica al ricorrente il giudizio della Commissione e, nel caso di personale di volo impiegato in attività di trasporto pubblico o di lavoro aereo, anche al datore di lavoro, per i successivi atti di competenza.

11. Nei casi di giudizio positivo di idoneità conseguente ad un procedimento di ricorso, il relativo certificato medico sarà rilasciato dall'AMS dell'ENAC.

12. Il membro della Commissione che abbia eventualmente partecipato al giudizio medico per il quale è stato presentato ricorso deve astenersi dal giudizio di appello ed essere sostituito da un membro supplente.

13. La Commissione garantisce in ogni momento la riservatezza dei dati medici di cui viene in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13 - Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico

1. Il titolare di licenza od attestato che sia stato oggetto di un giudizio medico di non idoneità psicofisica a carattere permanente, può chiedere all'AMS dell'ENAC la rivalutazione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.
2. La rivalutazione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall'ENAC secondo le modalità previste dalla Part-MED e Part-CC del Regolamento Aircrew.
3. In caso di emissione di un giudizio di idoneità a seguito di rivalutazione del giudizio medico a titolari di licenze ed abilitazioni di tipo professionale, compresi i membri di equipaggio di cabina, precedentemente giudicati non idonei, l'AMS dell'ENAC provvede a comunicare la decisione all'Ente previdenziale competente per gli eventuali atti di competenza.

Art. 14 - Periodicità delle visite mediche

1. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico di Classe 1, Classe 2



Regolamento

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

Ed. 4

pag. 19 di 37

e LAPL devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo previsti dalla Part-MED del Regolamento Aircrew.

2. Ciascun membro dell'equipaggio di cabina deve sottoporsi a una valutazione aeromedica prima di essere assegnato al primo incarico su un aeromobile, e successivamente a intervalli di 60 mesi.

SEZIONE IV
CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO E IL
MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I CONTROLLORI DI TRAFFICO AEREO E
OPERATORI FIS

Art. 15 - Visite mediche

1. Il personale controllore del traffico aereo è disciplinato dal Regolamento ATCO. I titolari di licenza, nonché gli aspiranti al conseguimento del medesimo titolo e i titolari di licenza FIS, devono sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità psicofisica o della persistenza di tale idoneità.
La visita è effettuata presso un AeMC, ovvero presso un AME, certificati secondo le competenze definite dall'Art. 4 del presente Regolamento.
2. Ai titolari o richiedenti licenza di studente e controllore di traffico aereo o operatore FIS (di seguito per brevità licenza CTA/FIS) deve essere rilasciato un certificato medico di Classe 3 sull'apposito modello pubblicato dall'ENAC, in base ai principi previsti dall'Annesso I dell'ICAO ed ai requisiti del Regolamento UE 340/2015 (Regolamento ATCO) e delle relative AMC pubblicate dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.

Art. 16 - Rilascio della certificazione medica

1. Il richiedente un certificato medico Classe 3 deve fornire all'AME ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.
2. I titolari di licenza CTA/FIS, in occasione di ogni visita medica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.
3. L'ENAC e gli organi sanitari certificati dall'ENAC, ai fini del rilascio della certificazione medica, possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio di idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.
4. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del traffico aereo e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può:
 - a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica;
 - b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato e all'organo sanitario che ha emesso il giudizio.
5. Qualsiasi accertamento può essere richiesto, se clinicamente indicato e ritenuto necessario ai fini dell'idoneità. Qualora il richiedente la certificazione rifiuti di

sottoporsi agli accertamenti richiesti, gli organi sanitari non rilasceranno il certificato e ne forniscono comunicazione all'AMS dell'ENAC.

6. Gli organi sanitari che effettuano le visite di idoneità psicofisica garantiscono la riservatezza dei dati di cui vengono in possesso nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 17 - Validità del certificato medico Classe 3

1. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica Classe 3 in corso di validità, i titolari di licenza CTA/FIS non possono esercitare le relative attività.
2. Il rilascio della certificazione medica deve essere conforme alle disposizioni contenute nel precedente art.15, comma 1.
3. La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata dall'ENAC in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.
4. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un titolare di una licenza CTA o FIS, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati:
 - 1) ogni 24 mesi fino ai 40 anni di età;
 - 2) ogni 12 mesi dopo i 40 anni di età.
5. I periodi di cui al precedente punto 4 sono calcolati dalla data della visita medica nel caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente, solo nel caso in cui la visita di riconvalida venga effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della certificazione stessa. In caso contrario, il periodo di scadenza viene calcolato dalla data della visita.
6. Qualora il titolare di un certificato medico Classe 3 non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest'ultima, è tenuto a sottoporsi ad una visita per il rinnovo/ripristino.

Art. 18 - Giudizio Medico

1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica di idoneità psicofisica può essere:
 - a) di idoneità;
 - b) di non idoneità temporanea;
 - c) di non idoneità;
 - d) di rinvio (*deferimento*) per il giudizio di idoneità all'AMS dell'ENAC, nei casi previsti dal Regolamento UE 340/2015 (Regolamento ATCO) e dalle AMC applicabili, pubblicate dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea.

2. Gli organi sanitari, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza del volo, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica, possono richiedere all'interessato di sottoporsi ad ulteriori esami clinici se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini dell'idoneità.
3. Il richiedente il certificato medico Classe 3 ha il diritto di rifiutare ogni accertamento, ma in tal caso gli organi sanitari non rilasciano il certificato richiesto.
4. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità, di non idoneità oppure di deferimento all'AMS dell'ENAC e di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla licenza di controllore del traffico aereo.
5. In caso di giudizio di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dalla licenza.
6. Il certificato medico e la relativa documentazione di visita devono essere registrati con modalità informatica e secondo le disposizioni normative previste per la tutela della *privacy*, nell'archivio del medico esaminatore.
7. La documentazione di visita ed i certificati medici rilasciati vengono acquisiti, registrati, verificati e trattati dall'ENAC attraverso il software EMPIC[®]-EAP- MED secondo le disposizioni e le procedure definite con apposita Circolare ENAC della serie MED, in ottemperanza al Regolamento ATCO ed ogni altro regolamento UE, legge o disposizione nazionale applicabile.
8. Anche per i Controllori del traffico aereo/Operatori FIS, si applica quanto disposto all'art. 7 comma 8, riguardo al possibile trasferimento dei dati sanitari tra AME/AeMC e Medico Competente.

Art. 19 - Variazione dello stato di salute

1. Il titolare di licenza CTA/FIS si astiene dall'esercizio delle funzioni contemplate dalla licenza in tutti i casi in cui sia consapevole di una diminuzione della propria idoneità fisica, che può pregiudicare l'esercizio sicuro di tali funzioni, secondo quanto previsto dal requisito ATCO. MED.A.020 del Regolamento UE 340/2015.
2. Il titolare di una licenza CTA/FIS informa il fornitore di servizi di navigazione aerea di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto

l'influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza.

3. Inoltre, il titolare di licenza CTA/FIS deve, senza indebiti ritardi, sottoporsi a visita addizionale presso un AeMC o un AME certificati per la Classe 3, ferme restando le disposizioni di cui al requisito ATCO.MED.A.020 del Regolamento ATCO.
4. In questi casi l'AeMC o l'AME, certificati per tale classe di visita, a guarigione o a definitiva stabilizzazione della patologia, devono valutare l'idoneità fisica del titolare della licenza e decidere se sia idoneo a riprendere l'esercizio delle attività consentite dalla licenza.
5. I fornitori di servizio del traffico aereo istituiscono procedure affinché i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al punto 1. e 2. nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
6. Nei casi di cui sopra, il certificato medico Classe 3 è da considerarsi sospeso. La sospensione termina di produrre i suoi effetti quando l'interessato sia stato giudicato idoneo a riprendere le proprie funzioni.

Art. 20 - Clausola di flessibilità, deferimento all'AMS

1. Se i requisiti psicofisici prescritti dalla normativa applicabile non sono pienamente soddisfatti, il certificato medico Classe 3 non può essere rilasciato, rinnovato o reintegrato da un AeMC o da un AME, ma la decisione e l'applicazione di eventuali limitazioni deve essere rimessa all'AMS dell'ENAC. Tale procedura viene definita deferimento.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'AMS dell'ENAC, qualora siano soddisfatte le condizioni previste dai requisiti medici applicabili, può dichiarare idoneo un candidato. Tale dichiarazione di idoneità può essere delegata anche ad un AeMC o a un AME, da parte dell'AMS. Un AeMC o un AME, che valuta un candidato idoneo ai sensi del presente comma, informa l'AMS dei risultati di tale valutazione.
3. L'AMS, nell'esprimere il giudizio di cui al comma precedente e in funzione della rilevanza dei singoli casi, si può avvalere del parere di medici esperti nelle varie discipline specialistiche, fra cui la medicina aeronautica e, se necessario, del parere di esperti in operazioni di controllo del traffico aereo e deve valutare, ai fini della decisione, i seguenti aspetti:
 - a) il deficit medico in relazione al contesto operativo;
 - b) la capacità, l'abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo;
 - c) se necessario, l'effettuazione di un test medico in ambiente operativo;
 - d) la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico ed alle licenze. Qualora il rilascio di un certificato medico richieda l'applicazione di più

di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato.

4. Un AeMC o un AME, nei casi in cui sono delegati dall'AMS ad emettere un giudizio di idoneità in presenza di requisiti psicofisici non pienamente soddisfatti, devono indicare sul certificato le eventuali limitazioni ed informare l'AMS dei dettagli della decisione adottata.

Art. 21 - Ricorso avverso il giudizio medico

1. Avverso il giudizio medico di cui all'Art. 18 del presente Regolamento è ammesso ricorso a istanza di parte all'ENAC, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.
2. Per i titolari di licenze CTA/FIS, l'ENAC si avvale della Commissione competente, secondo quanto previsto all'Art. 12 del presente Regolamento. La Commissione può richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove di abilità in ambiente operativo, le cui modalità di effettuazione sono disposte dall'AMS dell'ENAC.

Art. 22 - Visite mediche effettuate all'estero

1. Gli Stati membri dell'Unione Europea riconoscono le certificazioni mediche rilasciate negli Stati membri in conformità al Regolamento (UE) n. 340/2015.
2. Copia del certificato medico di Classe 3 rilasciato dagli organi sanitari esteri e dell'intera documentazione clinica relativa alla visita, deve essere inviata all'AMS dell'ENAC, a cura dell'AeMC o dell'AME presso il quale è stata effettuata la visita.

Art. 23 - Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico

1. Il titolare di licenza CTA/FIS che sia stato oggetto di un giudizio medico di non idoneità psicofisica, può chiedere all'AMS dell'ENAC la rivalutazione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.
2. La revisione del giudizio medico viene effettuata da un AeMC o da un AME designato dall'AMS dell'ENAC secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.

**SEZIONE V - CERTIFICAZIONI MEDICHE DI IDONEITÀ PER IL
CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DELLE LICENZE PER I
PARACADUTISTI**

Art. 24 - Generalità

1. Per ottenere il rilascio della certificazione medica per paracadutismo il richiedente deve sottoporsi a visita medica finalizzata all'accertamento dell'idoneità psicofisica.
2. La certificazione medica di idoneità psicofisica per il conseguimento o il mantenimento della licenza di paracadutismo e di allievo paracadutista è rilasciata dai seguenti organi sanitari: un AeMC o un AME certificati dall'ENAC, un ufficiale medico in S.P.E. dell'Aeronautica Militare, un medico specialista in medicina aeronautica e spaziale, un medico specialista in medicina dello sport.

Art. 25 - Rilascio della certificazione medica

1. Il richiedente un certificato medico per paracadutismo deve fornire ai medici esaminatori ogni informazione sanitaria utile ai fini dell'emissione del giudizio di idoneità psicofisica.
2. I titolari di licenza di paracadutismo, in occasione di ogni visita medica, devono dichiarare le eventuali malattie o lesioni che abbiano loro impedito di esercitare temporaneamente le attività consentite.
3. Gli organi sanitari di cui all'Art. 24 del presente Regolamento, ai fini del rilascio della certificazione medica, possono assumere ogni altra informazione sanitaria ritenuta utile ai fini del predetto giudizio di idoneità psicofisica, a prescindere dai dati forniti dall'interessato, purché questi vi acconsenta.
4. La visita medica di accertamento iniziale dell'idoneità psicofisica viene effettuata dietro richiesta di una scuola di paracadutismo o dell'interessato.
5. I requisiti medici di idoneità psicofisica per paracadutismo sono elencati nell'Appendice 1 al presente Regolamento.
6. L'ENAC, per giustificati motivi, a tutela della sicurezza dell'attività di aviolancio e laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica può:
 - a) richiedere ai titolari di licenza di sottoporsi a visita medica;
 - b) limitare, sospendere o revocare il certificato medico, notificando il provvedimento e le sue motivazioni all'interessato ed all'organo sanitario che ha emesso il giudizio.

7. L'ENAC, in caso di controversa applicazione di un requisito psicofisico in un giudizio medico emesso da un organo sanitario, può intervenire valutando la corretta applicazione del requisito specifico.

Art. 26 - Validità del certificato medico per paracadutismo

1. In mancanza del certificato medico di idoneità psicofisica in corso di validità, i titolari di licenze di paracadutismo non possono esercitare le relative attività.
2. La certificazione medica può essere limitata, sospesa o revocata dall'organo sanitario che l'ha rilasciata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo giustificano.
3. Il certificato medico per paracadutismo è richiesto per:
 - a) allievi paracadutisti che svolgono attività di lancio da solisti;
 - b) titolare di licenza di paracadutismo.
4. Le visite mediche periodiche, intese ad accertare il mantenimento dell'idoneità psicofisica di un richiedente o titolare di un certificato medico per paracadutismo, devono essere effettuate con l'osservanza dei periodi di tempo sotto indicati:
 - a) ogni 24 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni;
 - b) ogni 12 mesi per i soggetti di età superiore ai 50 anni.
5. I periodi di cui al precedente comma 4, sono calcolati dalla data della visita medica nel caso di rilascio iniziale e di rinnovo della certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente solo nel caso in cui la visita di riconvalida venga effettuata a partire da 45 giorni prima della data di scadenza della certificazione stessa. In caso contrario, il periodo di scadenza viene calcolato dalla data della visita.
6. Qualora il titolare di un certificato medico per paracadutismo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione medica entro la data di scadenza di quest'ultima, è tenuto a sottoporsi a una visita per il rinnovo.
7. Copia della certificazione medica rilasciata, a cura dell'interessato, viene trasmessa alla scuola di paracadutismo.

Art. 27 - Giudizio Medico

1. Il giudizio medico derivante dalla visita medica di idoneità psicofisica può essere:
 - a) di idoneità;
 - b) di non idoneità temporanea;
 - c) di non idoneità.

2. Gli organi sanitari, per giustificati motivi e a tutela della sicurezza dell'attività di aviolancio, laddove sussistano ragionevoli dubbi circa la persistenza dell'idoneità psicofisica, possono richiedere all'interessato di sottoporsi a ulteriori esami clinici, se clinicamente indicati e ritenuti necessari ai fini del rilascio dell'idoneità.
3. Il richiedente il certificato medico per paracadutismo ha il diritto di rifiutare ogni accertamento, ma in tal caso gli organi sanitari non rilasciano il certificato richiesto.
4. Una volta ultimata la visita medica, il richiedente viene informato per iscritto dell'esito di idoneità, di non idoneità o di qualsiasi condizione che comporti una restrizione per l'esercizio delle attività consentite dalla licenza di paracadutismo.
5. In caso di giudizio di non idoneità temporanea, l'interessato può sottoporsi, prima dello scadere dei termini previsti dalla prognosi, ad una nuova visita medica presso lo stesso organo sanitario che ha emesso il giudizio, qualora il medico curante o altro medico di fiducia certifichi che l'infermità o la lesione causa dell'inabilità abbia avuto un esito tale da far ritenere che l'interessato sia in grado di esercitare le attività consentite dalla licenza.

Art. 28 - Variazione dello stato di salute

1. Il titolare di un certificato medico per paracadutismo non deve esercitare le attività consentite dalla licenza:
 - a. quando sussista una deficienza psicofisica che non consenta di svolgere in sicurezza le attività stesse;
 - b. qualora abbia assunto sostanze psicoattive, alcool o farmaci che comportino il rischio di una inidoneità a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla licenza.
2. Il titolare di un certificato medico per paracadutismo deve informare l'organo sanitario di cui all'Art. 24 comma 2 del presente Regolamento di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di medicinali, che rischiano di renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla licenza. In tali casi, l'organo sanitario deve valutare la persistenza dell'idoneità psicofisica.

Art. 29 - Clausola di flessibilità

1. L'organo sanitario, se i requisiti psicofisici non sono pienamente soddisfatti, nell'esprimere il giudizio medico legale e in funzione della rilevanza dei singoli casi, si può avvalere del parere di medici esperti in medicina aeronautica e, se

necessario, del parere di esperti in operazioni di attività di aviolanci, e deve valutare, ai fini della decisione, i seguenti aspetti:

- a) il deficit medico in relazione al contesto operativo;
- b) la capacità, l'abilità e l'esperienza del richiedente nell'ambiente operativo in questione;
- c) se necessario, l'effettuazione di un test medico in ambiente operativo/di volo;
- d) la necessità di applicare eventuali limitazioni al certificato medico e alle licenze.

Qualora il rilascio di un certificato medico richieda l'applicazione di più di una limitazione, devono essere considerati gli effetti conseguenti sulla sicurezza del volo prima che lo stesso certificato possa essere rilasciato.

Art. 30 - Ricorso avverso il giudizio medico

1. Avverso il giudizio medico è ammesso ricorso a istanza di parte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione recante l'esito della visita medica.
2. Per i titolari di licenze di paracadutismo l'ENAC si avvale della Commissione di Appello, secondo quanto previsto all'Art. 12 del presente Regolamento.

Art. 31 - Casi particolari di rivalutazione del giudizio medico

1. Il titolare di licenza di paracadutismo che sia stato oggetto di un giudizio medico di non idoneità psicofisica, può chiedere la revisione del giudizio medico, qualora siano intervenuti nuovi e comprovati elementi di natura sanitaria o modifiche normative nel settore.
2. La revisione può essere richiesta per un massimo di tre volte e non prima che siano trascorsi due anni dalla precedente.
3. La revisione del giudizio medico viene effettuata da un organo sanitario designato dall'AMS dell'ENAC secondo la normativa vigente.

SEZIONE VI - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PER GLI ORGANI SANITARI

Art. 32 - Limitazione e sospensione della certificazione

1. L'ENAC può adottare, nel rispetto della normativa europea applicabile e della Legge n. 241/1990 e s.m.i, provvedimenti di limitazione o sospensione delle certificazioni rilasciate, di cui all'Art. 4 comma 2, quando l'AeMC o l'AME non siano in grado di assicurare la rispondenza ai requisiti o apportino modifiche all'organizzazione, senza la preventiva approvazione dell'ENAC, ove prevista, nonché in tutti gli altri casi previsti.
2. Le certificazioni possono essere altresì sospese se l'AeMC o l'AME non consentono all'ENAC l'effettuazione degli accertamenti di competenza ordinari o straordinari.
3. Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi, salvo estensione per giustificati motivi.
4. L'ENAC provvede a notificare agli interessati il provvedimento di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per la risoluzione delle non conformità riscontrate.

Art. 33 - Revoca della certificazione

1. Le certificazioni sono revocate nei casi previsti dalla normativa nazionale ed europea e nel caso in cui gli organi sanitari interessati non provvedano a ripristinare la rispondenza ai requisiti previsti dal presente regolamento nei termini e nei tempi stabiliti dall'ENAC.
2. L'organo sanitario interessato può presentare ricorso all'ENAC, avverso il provvedimento di sospensione o di revoca.

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Tariffe

1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione agli organi sanitari, si applicano le disposizioni del Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.
2. Per le spese relative alle visite mediche previste nel presente Regolamento, effettuate negli I.M.A.S. dell'Aeronautica Militare, certificati quali AeMC, o presso AME operanti presso le sedi di S.A.S.N. del Ministero della Salute, continua ad applicarsi l'art.33 del Regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566.
3. Per le visite effettuate presso gli I.M.A.S. continuano ad applicarsi le tariffe stabilite secondo le modalità di cui al comma 2, fino all'adozione del Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 201 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Art. 35 - Disposizioni transitorie

1. Nelle more della definizione da parte di EASA dei requisiti specifici per l'implementazione dei principi e delle procedure dei programmi di supporto tra pari (Peer Support Program), in applicazione dell'art. 2 comma 3 (c) del presente regolamento, ENAC promuove e sorveglia, attraverso la pubblicazione di adeguati strumenti normativi (circolari e materiale guida), l'attivazione dei suddetti programmi da parte degli operatori aerei e dei fornitori dei servizi di assistenza al volo. Questo al fine di assistere e guidare il personale di volo e controllore del traffico aereo verso un adeguato programma di sostegno e di aiuto a seguito di eventi significativi, in conseguenza dei quali vi siano dubbi circa la sicurezza delle prestazioni professionali o la salute mentale del soggetto.
Sono da considerarsi importanti aree tipiche di intervento, ai fini del presente comma, quelle relative alle problematiche con potenziale impatto rilevante sulle prestazioni professionali dell'individuo quali:
 - a) uso e abuso di alcol, sostanze psicotrope e stupefacenti;
 - b) fattori di stress mentale / emozionale derivanti dal vissuto quotidiano;
 - c) possibili traumi conseguenti a incidenti critici.Nella predisposizione degli strumenti normativi dovrà essere prestata particolare attenzione al raccordo degli aspetti medici normati dal presente regolamento e quelli di ogni altra disposizione di legge o regolamento della comunità europea o nazionale applicabili in materia.
2. Le certificazioni mediche e le certificazioni AME rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento ATCO continuano ad essere valide fino alla scadenza in esse prevista.



Regolamento

**ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI
MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE
LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI**

Ed. 4

pag. 31 di 37

Art. 36 - Norme di coordinamento

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi superati, fermo restando quanto previsto dall'art. 10-octies del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in materia di esposizione di attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni:
 - a) la sezione I del Capo II del regolamento approvato con D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566, con esclusione dell'art. 33 - Spese relative alle visite mediche;
 - b) il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione N. 128/T del 15 settembre 1995.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Ente.

Allegato

Appendice 1 - Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA)

Appendice 1 - Requisiti psicofisici per la certificazione medica dei paracadutisti (PARA)

PARA.010 - Sistema cardiovascolare

a) Visita medica

Polso, pressione arteriosa ed elettrocardiogramma a riposo devono essere effettuati ad ogni esame.

b) Generale

1. Valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare.

La presenza di più fattori di rischio (fumo, storia familiare, dislipidemie, ipertensione, etc.) richiede una valutazione cardiovascolare.

2. Aneurisma aortico

I candidati con aneurisma aortico possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente ed un regolare follow-up.

3. Anomalie valvolari cardiache

I candidati con soffio cardiaco possono essere giudicati idonei se questo è valutato privo di significato patologico.

4. Chirurgia valvolare

Dopo la sostituzione/riparazione valvolare cardiaca, una valutazione di idoneità può essere considerata se la funzione cardiaca post-operatoria e le indagini strumentali sono soddisfacenti. La terapia anticoagulante, se necessaria, è causa di non idoneità.

5. Altri disturbi cardiaci:

i) I candidati con altri disturbi cardiaci possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente.

ii) I richiedenti con cardiomiopatia ipertrofica sintomatica devono essere giudicati non idonei.

c) Pressione sanguigna

Quando la pressione arteriosa supera costantemente 160 mmHg di sistolica e / o 95 mmHg di diastolica con o senza trattamento, il richiedente deve essere giudicato non idoneo.

L'inizio della terapia per il controllo della pressione dovrebbe richiedere un periodo di sospensione temporanea del certificato medico per stabilire l'assenza di effetti collaterali significativi.

d) Malattia coronarica

1. I richiedenti con sospetta ischemia miocardica non possono essere giudicati idonei.

2. I richiedenti affetti da angina pectoris che richiede trattamento farmacologico devono essere giudicati non idonei.

3. I richiedenti che risultano asintomatici a seguito di infarto miocardico o intervento chirurgico per coronaropatia devono sottoporsi a una valutazione cardiologica soddisfacente prima che si possa procedere a una valutazione di idoneità.
4. Nei casi di cui ai punti precedenti 1., 2., 3., i candidati sottoposti a valutazione cardiologica soddisfacente con test da sforzo o equivalente negativo per ischemia possono essere giudicati idonei.

e) Ritmo e disturbi della conduzione

1. I richiedenti affetti da disturbo del ritmo cardiaco o della conduzione devono essere giudicati non idonei, salvo che una valutazione cardiologica dia evidenza che il disturbo non interferisce con l'esercizio sicuro dei privilegi della licenza di paracadutismo.
2. Pre-eccitazione
I candidati con pre-eccitazione ventricolare possono essere giudicati idonei a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente. I candidati con pre-eccitazione ventricolare associata a una significativa aritmia devono essere giudicati non idonei.
3. Pacemaker
Una valutazione di idoneità può essere considerata solo a seguito di una valutazione cardiologica soddisfacente.

PARA.015 Sistema respiratorio

a) Asma e malattia delle vie aeree cronica ostruttiva

I candidati con asma o lieve insufficienza della funzionalità polmonare possono essere giudicati idonei se la condizione clinica è considerata stabile, con funzionalità polmonare soddisfacente ed il farmaco è compatibile con la sicurezza del volo. Steroidi sistemici possono essere disqualificanti a seconda del dosaggio necessario e corrispondenti effetti collaterali.

b) Sarcoidosi

1. I richiedenti con sarcoidosi attiva devono essere giudicati non idonei. Devono essere effettuate indagini approfondite con riguardo alla possibilità di un coinvolgimento sistemico. Una valutazione di idoneità può essere considerata una volta che la malattia è in fase di inattività.
2. I richiedenti con sarcoidosi cardiaca devono essere giudicati non idonei.

c) Pneumotorace

1. I richiedenti con pneumotorace spontaneo possono essere giudicati idonei a seguito di valutazione pneumologica soddisfacente e a seguito di pieno recupero dopo un singolo pneumotorace spontaneo o dopo trattamento chirurgico per uno pneumotorace ricorrente.
2. I richiedenti con pneumotorace traumatico possono essere giudicati idonei in seguito al recupero completo.

d) Chirurgia toracica

I candidati che sono stati sottoposti a chirurgia toracica possono essere giudicati idonei in seguito al completo recupero.

e) Disturbi del sonno - Sindrome delle apnee notturne

I candidati con sindrome delle apnee notturne con trattamento insoddisfacente devono essere giudicati non idonei.

PARA.020 Sistema digerente

a) Calcolosi biliare

I candidati affetti da calcolosi biliare sintomatica devono essere giudicati non idonei. Una valutazione di idoneità può essere considerata dopo la rimozione di calcoli biliari.

b) Malattie infiammatorie croniche intestinali

I richiedenti con diagnosi accertata o storia di malattia infiammatoria cronica dell'intestino possono essere giudicati idonei a condizione che la malattia è stabile e non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza.

c) Chirurgia addominale

I richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico del tratto digerente o dei suoi annessi possono essere giudicati idonei dopo un completo recupero, qualora siano asintomatici, senza rischio di complicanze secondarie o di reiterazione.

d) Pancreatite

I candidati con esiti di pancreatite possono essere giudicati idonei dopo un soddisfacente recupero.

PARA.025 Sistema metabolico ed endocrino.

a) Disfunzione metabolica, nutrizionale o endocrina

I richiedenti affetti da disfunzioni metaboliche, nutrizionali o endocrine possono essere giudicati idonei a seguito di valutazione aeromedica soddisfacente.

b) Diabete mellito

1. L'uso di farmaci antidiabetici, che non sono suscettibili di causare crisi ipoglicemiche è accettabile per una valutazione di idoneità.
2. I richiedenti affetti da diabete mellito tipo 1 o tipo 2 in trattamento con secretagoghi o in trattamento insulinico possono essere giudicati idonei qualora abbiano una buona cognizione dei sintomi di allarme dello stato di ipoglicemia, non presentino segni di neuropatia diabetica in atto e dalle risultanze degli esami clinici risulti un buon controllo glicemico. Durante lo svolgimento dell'attività di aviolancio, il valore della glicemia deve essere tale da scongiurare l'insorgenza di eventuali crisi ipoglicemiche.

Può essere presa in considerazione una limitazione TML, a discrezione del medico valutatore, per garantire la conformità con il follow-up diabetologici.

PARA.030 Ematologia

Un emocromo deve essere richiesto alla visita iniziale, poi se indicato clinicamente.

I candidati affetti da disturbi ematologici possono essere giudicati idonei previa valutazione aeromedica soddisfacente e videat specialistico.

PARA.035 Sistema genito-urinario

a) I richiedenti affetti da disturbi genito-urinari, quali:

1. malattie renali, o
2. uno o più calcoli urinari, o una storia clinica di colica renale

possono essere giudicati idonei solo a seguito di soddisfacente valutazione urologica.

b) I richiedenti che hanno subito intervento chirurgico a carico dell'apparato urinario possono essere giudicati idonei solo a seguito di un completo recupero.

c) Un esame delle urine, anche mediante stick-test, deve essere effettuato ad ogni visita.

PARA.040 Malattie infettive

Infezione da HIV: i candidati "HIV positivi" possono essere giudicati idonei qualora gli esami specialistici non diano evidenza di malattia clinica.

PARA.045 Ostetricia e ginecologia

Gravidanza

a) Le titolari di un certificato medico per paracadutismo non possono esercitare i privilegi della loro licenza in caso di gravidanza.

b) Le richiedenti che hanno subito un intervento chirurgico ginecologico possono essere giudicate idonee solo a completa guarigione.

PARA.050 Sistema muscolo-scheletrico

I candidati devono possedere una funzionalità soddisfacente del sistema muscolo-scheletrico per consentire il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza.

PARA.055 Psichiatria

a) I richiedenti affetti da disturbi mentali o comportamentali anche a causa di alcol o di altre sostanze psicotrope o stupefacenti devono essere giudicati non idonei in attesa di recupero e dopo valutazione psichiatrica soddisfacente.

b) I richiedenti con anamnesi positiva o diagnosi clinica di schizofrenia, disturbo schizotipico o delirante devono essere giudicati non idonei.

c) Sostanze psicotrope

L'uso o abuso di sostanze psicotrope che possono compromettere la sicurezza dell'attività consentita dalla licenza è causa di non idoneità.

d) I richiedenti affetti dalle seguenti patologie psichiatriche:

- disturbi dell'umore;
- disturbo nevrotico;
- disturbo di personalità;
- disturbi mentali o comportamentali

devono essere sottoposti a valutazione psichiatrica soddisfacente prima di una valutazione di idoneità.

PARA.060 Psicologia

I candidati affetti da un disturbo psicologico possono essere giudicati idonei dopo consulenza specialistica.

PARA.065 Neurologia

a) Epilessia e convulsioni

I richiedenti con una diagnosi accertata ed in trattamento terapeutico per epilessia devono essere giudicati non idonei. I candidati con anamnesi positiva per epilessia possono essere giudicati idonei se sono esenti da crisi per almeno 5 anni, in assenza di trattamento terapeutico in tale periodo e solo dopo una valutazione neurologica soddisfacente.

b) Malattie neurologiche

I richiedenti affetti da malattie stazionarie o progressive del sistema nervoso che hanno causato o possono causare deficit funzionali significativi devono essere giudicati non idonei. Gli organi sanitari possono valutare questi candidati con un giudizio di idoneità tenendo conto dei privilegi della licenza posseduta, del rischio clinico e di una valutazione specialistica.

c) Traumi cranici

I candidati con anamnesi positiva di trauma cranico con perdita di coscienza possono essere giudicati idonei solo a seguito di recupero completo e con basso rischio di epilessia.

d) Lesioni spinali

I candidati con anamnesi positiva di lesione spinale possono essere giudicati idonei solo a seguito di valutazione neurologica e muscoloscheletrica soddisfacente.

PARA.070 Sistema visivo

a) I richiedenti non devono presentare anomalie a carico della funzionalità degli occhi o dei loro annessi o altre condizioni patologiche, congenite o acquisite, acute o croniche, né esiti di chirurgia o traumatismo oculare, capaci di interferire con il sicuro esercizio dei privilegi della licenza.

b) Esame degli occhi

L'esame include la misurazione dell'acuità visiva (visione da vicino, intermedia e lontano) ed il campo visivo.

c) Acuità visiva

1. l'acuità visiva, con o senza lenti correttive, deve essere almeno 7/10 (0,7) binoculare ed almeno 5/10 (0,5) in ciascun occhio.

2. I candidati devono essere in grado di leggere la tavola N5 (o equivalente) a 30-50cm e la tavola N14 (o equivalente) a 100cm, con correzione se prescritta.

d) Ipovisus

I candidati con una visione inferiore ai limiti indicati in un occhio possono essere giudicati idonei se l'occhio migliore raggiunge da lontano un'acuità visiva di 7/10 (0,7), con o senza correzione, dopo valutazione oftalmologica.

e) Campo visivo

I candidati devono possedere un campo visivo binoculare normale o un campo visivo monoculare normale.

f) Chirurgia degli occhi

1. Dopo chirurgia refrattiva, una valutazione di idoneità può essere considerata, a condizione che vi sia una stabilità di rifrazione, non siano presenti complicazioni post-operatorie.

2. Dopo intervento di cataratta, della retina o glaucoma può essere considerata una valutazione di idoneità a recupero completo.

g) Uso di lenti correttive

L'uso delle lenti correttive dovrebbe permettere al titolare della licenza di soddisfare i requisiti visivi a tutte le distanze e non interferire con l'attività operativa di lancio.

PARA.075 Visione a colori

I richiedenti devono dimostrare di essere in grado di percepire i colori necessari per lo svolgimento in sicurezza dei privilegi consentiti dalla licenza.

PARA.080 Otorinolaringoiatria

a) Udito



Regolamento

ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CERTIFICAZIONI MEDICHE D'IDONEITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE LICENZE E DEGLI ATTESTATI AERONAUTICI

Ed. 4

pag. 38 di 37

1. I candidati devono essere in grado di percepire, in modo corretto, la voce di conversazione ad una distanza di 2 metri e con la schiena del richiedente rivolta verso l'esaminatore.
2. I richiedenti con ipoacusia devono dimostrare una capacità uditiva funzionale soddisfacente.

b) Orecchio

I richiedenti un certificato medico per paracadutisti con:

1. un processo attivo patologico, acuto o cronico, a carico dell'orecchio medio o interno;
2. perforazione non guarita o disfunzione della membrana timpanica;
3. disturbi della funzionalità vestibolare;
4. significativa limitazione della pervietà nasale;
5. disfunzione sinusale;
6. disfunzione tubarica;
7. malformazione significativa o un'infezione acuta o cronica della cavità orale o del tratto respiratorio superiore, oppure
8. disturbi significativi a carico della parola o della voce dovrebbero essere sottoposti a un'ulteriore visita medica e valutazione specialistica per stabilire che la condizione clinica non interferisca con il sicuro esercizio delle attività consentite dalla licenza.